

SEZIONE V STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ

PREMESSE

Il presente provvedimento, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1 della l.r. 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali", di seguito denominata l.r. 41/2003 o legge, definisce i requisiti integrativi strutturali e organizzativi per le strutture a ciclo residenziale per donne con problematiche psicosociali o in situazione di disagio sociale.

Esso è suddiviso in due parti, una prima parte generale ed una seconda parte che riguarda la tipologia delle singole strutture per donne. La parte generale indica i requisiti stabiliti dalla legge ed i requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, a prescindere dalle diverse tipologie.

La seconda parte, che riguarda le specifiche tipologie di strutture residenziali, indica in particolare i requisiti relativi alle case famiglia, alle comunità alloggio ed alle comunità di pronta accoglienza per donne in difficoltà.

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività assistenziali.

Tali strutture per essere autorizzate devono possedere i requisiti previsti dalla l.r. 41/2003 nonché quelli indicati nel presente provvedimento, sia nella parte generale, che nella seconda parte relativa alla tipologia delle strutture.

Nel rispetto dell'Intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014) relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio per donne maltrattate, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014, le strutture che ospitano donne vittime di violenza, anche con figli minori, come già evidenziato, rientrano nelle tipologie di strutture della presente sezione e devono avvalersi di personale esclusivamente femminile¹²⁸. Le case rifugio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) sono strutture a carattere familiare o comunitario in relazione alla ricettività ed al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati nella presente sezione, mentre le case di semiautonomia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) della medesima legge sono appartamenti in cui vengono offerti i programmi di sostegno di cui al paragrafo V.B.4.¹²⁹

¹²⁸ Inciso inserito dalla lettera b) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2015, n. 574. La lettera a) dell'allegato A alla medesima deliberazione ha sostituito, laddove compaiono nella presente sezione, le parole "la/della responsabile", "operatrice/i", "laureate" e "diplomate" rispettivamente con "il/del responsabile", "educatore/i", "operatore/i", "laureati" e "diplomati".

¹²⁹ Periodi aggiunti dalla lettera B) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

V.A. PARTE GENERALE

V.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

V.A.1.1 Finalità

Le strutture a ciclo residenziale indicate dall'articolo 1 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003, di seguito denominate anche strutture residenziali o strutture, offrono servizi socio-assistenziali alle donne con problematiche psicosociali, donne in gravidanza anche con figli minori che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento, che non abbiano un tessuto familiare adeguato nonché donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche con figli minori, sulla base di un piano personalizzato (...) ¹³⁰, come definito dall'articolo 1, comma 2 lettera d) della medesima legge, dove per riabilitazione sociale si intende ogni forma di inclusione sociale finalizzata al reinserimento sociale o alla preparazione all'inserimento ed al reinserimento sociale della persona in difficoltà.

Le strutture per donne in difficoltà con problematiche psicosociali offrono una risposta ai bisogni temporanei di accoglienza, di assistenza, di protezione, di mantenimento e di educazione del/i figlio/i e relativa scolarizzazione, di supporto nel percorso di acquisizione della capacità di autonomia ed autogestione finalizzato all'inserimento sociale o alla preparazione al reinserimento sociale.

Tali strutture si distinguono per le differenti problematiche dell'utenza ospitata, ma hanno tutte la stessa finalità in quanto offrono i loro servizi per un limitato arco di tempo e incentrano la propria modalità organizzativa e la propria programmazione sulle finalità indicate nella presa in carico di ogni ospite per garantire il suo inserimento sociale o la preparazione al reinserimento sociale.

Le strutture si fanno carico di accogliere, mantenere, educare i figli e fornire sostegno morale e psicologico alle donne, avviarle a percorsi di formazione e di reinserimento socio – lavorativo rivolgendo particolare attenzione alle principali cause che hanno determinato la presa in carico da parte dei Servizi sociali e la consecutiva accoglienza nella struttura di ogni utente: donna sola, gestante o madre con bambino/i.

L'inserimento nella rete dei servizi di tali strutture è fondamentale e si concretizza nella costante condivisione delle scelte operative tra servizi territoriali e gli operatori delle strutture, attraverso la condivisione della progettazione e dell'organizzazione degli interventi che prevedono anche il coinvolgimento diretto delle utenti nell'attuazione dei propri piani personalizzati.

V.A.1.2 Progetto globale

Ogni struttura definisce un progetto globale, in coerenza con le proprie finalità, che contiene:

- le finalità della struttura,

¹³⁰ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

- la metodologia operativa e gestionale,
- l'organizzazione operativa e gestionale,
- il tipo di prestazioni offerte, conforme con la tipologia socio-assistenziale della struttura,
- le modalità di coordinamento con la rete di servizi del territorio;
- ogni altro elemento che definisca le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia ed al servizio svolto.

I bisogni della categoria di utenti alle quali si rivolgono le strutture a ciclo residenziale per donne in difficoltà sono complessi e presentano molteplici aspetti da soddisfare, ai fini di un corretto inserimento delle ospiti nelle strutture, gli obiettivi individuati nei piani personalizzati (...) ¹³¹ sono elaborati in coerenza con gli elementi contenuti nel progetto globale, affinché i diversi bisogni delle utenti trovino risposte adeguate ed efficaci.

V.A.1.3 Destinatari

Le strutture per donne in difficoltà sono dedicate a:

- donne, anche minorenni, con figli minori, che siano gestanti o madri in situazione di disagio sociale che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che non abbiano un tessuto familiare adeguato che sia di supporto anche al fine di tutelare il figlio concepito e la maternità;
- donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche con figli minori per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità;
- donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale che avendo scelto di uscire dal circuito della prostituzione, necessitano di un inserimento in una comunità destinata alla protezione, al sostegno e all'accompagnamento per il recupero di funzioni di autonomia e di autogestione. ¹³²

L'accoglienza è determinata dai bisogni specifici delle donne o dei nuclei familiari, valutati ove necessario all'interno delle Unità valutative multidisciplinari, a seguito della loro presa in carico, ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di assistenza temporanea e di inclusione sociale contenuti nel piano personalizzato (...) ¹³³.

Al fine di favorire la creazione di rapporti di scambio e di supporto tra le ospiti delle strutture, è preferibile accogliere ospiti con bisogni omogenei e compatibili fra loro.

I minori sono considerati ai fini del calcolo totale della ricettività, ad eccezione dei bimbi di età inferiore ai trentasei mesi. ¹³⁴

¹³¹ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹³² Inciso inserito in sostituzione dal punto 1) della lettera C) punto 1 della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

¹³³ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹³⁴ Inciso aggiunto dal punto 2) della lettera C) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

V.A.1.4 Carta dei servizi sociali

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera i) della l.r. 41/03 ogni struttura adotta la Carta dei servizi sociali, nella quale vanno indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l'indicazione delle prestazioni ricomprese.

Nel rispetto di quanto affermato nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", nella Carta dei servizi sociali sono previsti i seguenti punti:

Criteri per l'accesso

- modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, lista di attesa, fruizione del servizio;
- durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici.

Modalità di funzionamento della struttura

- finalità e caratteristiche della struttura;
- regole della vita comunitaria, con specifico riferimento agli orari dei pasti e del rientro serale;
- organizzazione delle attività, con riferimento alla presenza delle varie figure professionali;
- indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale;
- modalità di partecipazione dell'ospite all'organizzazione della vita all'interno della struttura.

Tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni ricomprese

- ammontare e modalità di corresponsione della retta;
- prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;
- tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.

Personale

- organigramma del personale;
- criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi.

Partecipazione

Le strutture garantiscono alle donne una partecipazione personale e di rappresentanza alla programmazione ed alla realizzazione dell'attività svolta, anche al fine della valutazione dei risultati.

Alle ospiti di tutte le strutture vengono fornite apposite schede di rilevazione per esprimere il proprio giudizio sulla qualità del servizio erogato.

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a singoli o a gruppi e formazioni sociali iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o presenti nel territorio o riconosciuti a livello nazionale che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi

previsti nei piani personalizzati (...) ¹³⁵, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto.

Copia della Carta dei servizi è consegnata a ciascun ospite affinché le regole della convivenza interna siano comprese e condivise, e posta in un luogo di facile consultazione al fine di permetterne la più ampia diffusione.

V.A.2 REQUISITI STRUTTURALI

V.A.2.1 Localizzazione

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 le strutture per donne in difficoltà sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, e comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e l'accesso ai servizi territoriali.

Relativamente alle strutture che costituiscono case rifugio o case di semiautonomia di cui rispettivamente alle lettere b) e c) dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 4/2014, ¹³⁶ in risposta alle specifiche caratteristiche del bisogno delle donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale o di violenza, l'ubicazione delle sedi è soggetta al vincolo della riservatezza per le evidenti esigenze di protezione e sicurezza delle ospiti.

V.A.2.2 Accessibilità

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003 nelle strutture per donne in difficoltà, in relazione alle caratteristiche e alle finalità delle strutture stesse, non sono presenti barriere architettoniche.

In particolare, rispetto agli accessi alla struttura si applica quanto stabilito dalla normativa sull'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, e si fa riferimento alla DGR del 27 marzo 2001, n. 424 " Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida.".

V.A.2.3 Articolazione delle strutture

Per effetto dell'articolo 11 comma 1, lettera c) della l.r. 41/2003 le strutture residenziali sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

L'edificio nel quale si trovano le strutture risponde a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell'immobile tali da consentire una confortevole residenza.

¹³⁵ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹³⁶ Parole inserite in sostituzione dalla lettera D) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

Tutte le strutture residenziali inoltre sono in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso delle ospiti e dell'équipe degli operatori nell'ambito delle finalità indicate nel progetto globale della struttura.

Zona pranzo- soggiorno

La zona adeguatamente arredata per le esigenze delle ospiti residenti, permettere lo svolgimento di attività collettive e individuali, in coerenza con le esigenze delle ospiti presenti. Nelle comunità alloggio è previsto anche uno spazio per le attività dei bambini ospiti.

Cucina

È necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere la più ampia partecipazione possibile da parte delle ospiti alla preparazione del menu e dei cibi ed al servizio a tavola:

- a) gli ambienti sono tali da consentire una corretta prassi igienica (pareti e piani di lavoro connotate da materiali lavabili e disinfettabili, pavimentazione antiscivolo, corretta preparazione e conservazione degli alimenti);
- b) la cucina è funzionale all'obiettivo del mantenimento e recupero dell'autonomia secondo il proprio piano personalizzato di assistenza, al fine di favorire la piena integrazione degli ospiti, anche su sedie a ruote, nello svolgimento delle attività quotidiane garantendo la massima aderenza ad una vita simile a quella familiare;
- c) le strutture appartenenti alla tipologia case famiglia, gruppo appartamento per minori e comunità alloggio fino a 12 ospiti devono rispettare i requisiti igienico sanitari di una civile abitazione;
- d) le comunità alloggio con ricettività oltre 12 ospiti, rispondono, ai criteri previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, necessitano della stesura di un manuale di autocontrollo HACCP e della presentazione della SCIA ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e s.m.i. Nel piano di autocontrollo il responsabile della struttura individua le modalità e le procedure per l'accesso in cucina, in presenza di personale formato in materia di igiene alimentare, se l'attività rientra nei piani personalizzati di assistenza, funzionali al mantenimento e/o recupero dell'autonomia¹³⁷.

Camere da letto

Nelle strutture residenziali le camere da letto sono singole o doppie, ed abbastanza ampie da consentire momenti di privacy ed una buona fruibilità anche per persone su sedie a ruote. Nelle comunità di pronta accoglienza le camere possono essere anche triple.¹³⁸

La superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per le civili abitazioni, è la seguente:

mq. 9 per la camera a 1 letto;

mq. 14 per la camera a 2 letti;

mq. 20 per la camera a 3 letti nella comunità di pronta accoglienza.

Nel computo dei letti non vengono considerati i lettini per i bambini fino ai tre anni.¹³⁹

¹³⁷ Modifica introdotta dalla DGR 155/2018.

¹³⁸ Frase aggiunta dalla lettera E) punto 1) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

¹³⁹ Frase aggiunta dalla lettera E) punto 2) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

Servizi igienici.

Sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una comoda fruizione e provvisti di chiamata d'allarme. Sono illuminati e ventilati con finestre all'esterno o, qualora ciò non fosse possibile, sono consentite l'illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura.

I pavimenti sono in materiale antisdrucciolevole.

Arredi

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentire una comoda e sicura fruibilità in considerazione della tipologia dell'utenza ospitata e possiedono requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica.

Compatibilmente con lo spazio a disposizione, è data all'ospite la possibilità di personalizzare l'ambiente.

Spazio per gli operatori

E' previsto uno spazio riservato per l'operatore residente o in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità e la privacy.

Impianti

Tutti gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente.

Spazi ed attrezzature esterne

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne, ove esistenti, va rispettato quanto previsto dal presente provvedimento al punto "Accessibilità".

V.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI

V.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione

Le strutture a ciclo residenziale accolgono donne in difficoltà, sulla base della loro presa in carico da parte del Servizio sociale di riferimento a seguito o di emergenze o di un bisogno di sostegno nel percorso di autonomia e di preparazione all'inserimento o al reinserimento sociale.

Ai fini dell'ammissione è compito del Servizio sociale, nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare ove necessario, stilare per ogni donna in difficoltà un progetto di assistenza, contenente tutti i dati relativi al superamento dello stato di difficoltà nel quale si trova. Il progetto di assistenza è stilato anche per ogni figlio minore della donna accolta. Qualora la donna si rivolga direttamente alla struttura per chiedere l'ammissione, è compito della struttura stessa collegarsi con il Servizio sociale di riferimento per la sua presa in carico.

Nella presa in carico viene concordato un periodo di osservazione di 15 giorni, per approfondire la conoscenza della situazione della donna e delle sue risorse personali, sociali ed ambientali al fine di avviare il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la partecipazione alla vita del gruppo. Concluso tale periodo si procederà o meno all'ammissione definitiva nella struttura.

Tutti gli atti relativi alla presa in carico, e il conseguente piano personalizzato (...) ¹⁴⁰, elaborato dall'équipe della struttura in collegamento ove necessario con l'Unità valutativa multidisciplinare, sono inseriti nella cartella personale dell'ospite.

Relativamente alla comunità di pronta accoglienza accedono al servizio con procedura di urgenza donne per le quali si determina la necessità di immediata protezione e presa in carico; le segnalazioni per l'ammissione sono effettuate dalle forze dell'ordine e da operatori dei servizi di prevenzione e riduzione del danno attivati da servizi pubblici o privati. L'ammissione alla struttura ospitante è formalizzata dal competente Servizio sociale in accordo con la struttura stessa.

La donna è dimessa entro 18 mesi a partire dalla data di accettazione, quando le finalità indicate nella sua presa in carico, che ne hanno determinato l'ingresso nella struttura, sono state raggiunte, e sono stati messi in atto tutti gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi contenuti nel suo piano personalizzato (...) ¹⁴¹. Eventuali proroghe sono preventivamente valutate e autorizzate nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare per i casi in cui la gravità e l'eccezionalità della situazione, debitamente documentata dall'équipe della struttura, ne motiva la necessità.

Oltre che a seguito della conclusione del progetto di reinserimento, o della decadenza dello stato di emergenza, l'ospite è dimessa solo nel caso di non ottemperanza del regolamento interno o di assenza arbitraria dalla struttura residenziale.

Le dimissioni ed i trasferimenti al di fuori delle strutture sono sempre comunicati per tempo all'ospite stessa.

V.A.3.2 Piano personalizzato ¹⁴²

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003 in tutte le strutture è predisposto per ogni donna accolta un piano personalizzato (...) ¹⁴³, che indica in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, finalizzati al sostegno ed alla guida di donne che, a seguito di situazioni emarginanti e prive di risorse personali adeguate, necessitano di un servizio che, in coerenza con il progetto globale della struttura stessa, realizzi l'inserimento sociale o la preparazione al reinserimento sociale.

La finalità di ogni piano personalizzato è il miglioramento della qualità della vita della donna in difficoltà: per raggiungere questo scopo occorre avere una sempre migliore conoscenza della complessità dei suoi bisogni, in un'ottica in cui le problematiche vissute sono considerate il punto di partenza per elaborare una risposta operativa di attenzione e di aiuto con il coinvolgimento dell'utente stessa.

Le donne in difficoltà hanno tutte lo stesso bisogno di inclusione sociale ma con caratteristiche diverse per ogni persona, in quanto determinato da motivazioni differenti relative all'unicità e alla

¹⁴⁰ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁴¹ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁴² Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁴³ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

complessità delle storie personali. Il piano personalizzato è lo strumento operativo attraverso il quale realizzare l'esigenza specifica di inserimento o di reinserimento sociale di ogni donna ed ogni struttura è scelta in quanto in grado di dare, nella specificità del servizio erogato, una concreta e qualificata risposta ai bisogni di quella particolare donna.

Il piano personalizzato (...) ¹⁴⁴ è finalizzato a mettere le donne in condizioni di riprendere una vita "normale" attraverso percorsi di orientamento, accompagnamento ed uscita verso l'autonomia e l'inclusione socio-lavorativa, compreso, ove la donna lo desidera, il rientro al proprio paese d'origine in condizioni di sicurezza.

Il piano personalizzato (...) ¹⁴⁵ viene predisposto sulla base degli elementi desunti dal progetto di assistenza relativo alla presa in carico della singola ospite fornito dal Servizio sociale di riferimento, dal rapporto diretto e personale con la donna, dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso e redatto dall'équipe degli operatori della struttura in collaborazione con il Servizio sociale di riferimento, nell'ottica di una lettura globale dei bisogni della donna accolta.

Il piano personalizzato (...) ¹⁴⁶ è elaborato entro e non oltre i quindici giorni successivi all'ammissione nella struttura della donna in difficoltà e degli eventuali figli minori.

In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che svolge tale ruolo anche in relazione al Servizio sociale competente e all'utente.

Nel piano personalizzato vengono indicati in particolare i tempi di attuazione degli interventi, la tipologia e l'intensità della risposta assistenziale, le figure professionali responsabili dell'attuazione dell'intervento, i compiti specifici del personale coinvolto, le attività e le prestazioni socio-assistenziali che la struttura deve fornire, ed ogni altro intervento necessario a conseguire i risultati attesi, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento della donna in difficoltà.

Nel piano personalizzato vengono indicate anche le azioni relative alle modalità di adesione e di partecipazione della donna al progetto di inserimento o reinserimento sociale proposto.

Ogni informazione contenuta nel piano è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da seguire l'evoluzione della donna nel tempo.

Le strutture inoltre comunicano nel tempo alla donna ed agli operatori territoriali coinvolti, l'andamento degli interventi previsti nel piano personalizzato (...) ¹⁴⁷.

V.A.3.3 Attività

Nelle strutture l'attività della giornata è tale da soddisfare i bisogni assistenziali e di riabilitazione sociale delle donne accolte, promuovendo una sempre migliore qualità della vita e una sempre maggiore inclusione sociale.

¹⁴⁴ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁴⁵ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁴⁶ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁴⁷ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

In particolare le strutture garantiscono, nell'ambito delle prestazioni previste dal progetto globale della struttura, gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano personalizzato (...) ¹⁴⁸ di ogni singola ospite.

Tutte le attività e gli interventi, hanno la finalità di aiutare le donne in difficoltà a superare le emergenze e a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma di attività basato sul rafforzamento e sullo sviluppo delle capacità di autogestione, attraverso azioni di aiuto, sostegno, e di stimolo finalizzate alla responsabilizzazione, alla riattivazione delle relazioni personali, al recupero delle potenzialità individuali attraverso la formazione ed alla guida verso l'autonomia.

Le azioni di accoglienza e orientamento prevedono nello specifico percorsi di preformazione e supporto all'inserimento lavorativo definiti nei tempi e nei contenuti, flessibili e personalizzati come necessario per aiutare donne che si trovano in stato di disagio sociale con particolare cura all'approccio ed allo svolgimento completo del progetto d'inserimento o reinserimento sociale.

Ogni madre è seguita ed osservata, sostenuta e guidata se necessario, nel suo rapporto con il figlio.

E' garantito pari trattamento per tutte le ospiti all'interno della struttura, quanto ad accuratezza, professionalità e umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso e disponibilità economiche.

E' assicurata ogni forma di integrazione socio-sanitaria.

L'organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle donne:

- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, della professione religiosa e delle convinzioni politiche;
- il rispetto delle scelte personali nell'abbigliamento e nella cura della propria persona;
- un ambiente di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile di accoglienza;
- recupero e promozione dei legami affettivi vecchi e nuovi delle donne e dei bambini accolti, in particolare con la figura paterna.

Sono garantite l'integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio, ed inoltre, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa della struttura, la necessaria comunicazione con il Servizio Sociale competente, al fine di dare risposte efficaci che tengano conto della complessità dei bisogni delle ospiti. Le strutture garantiscono il funzionamento per l'intero arco dell'anno.

V.A.3.4 Prestazioni

Le prestazioni offerte dalle strutture sono volte al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale delle stesse e sono diversamente caratterizzate a seconda della tipologia di ogni singola struttura e del relativo progetto globale.

Le prestazioni rese consistono in:

- protezione, tutela ed assistenza alle donne e ai minori accolti;

¹⁴⁸ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

- percorsi di recupero di condizioni psicofisiche adeguate;
- orientamento e sostegno alla motivazione della scelta di uscita dal circuito della prostituzione;
- comprensione interetnica e integrazione culturale delle donne accolte attraverso la mediazione culturale;
- percorsi di alfabetizzazione, di recupero scolastico, di formazione e di qualificazione professionale per favorire l'inserimento lavorativo;
- sostegno legale, consulenza ed assistenza;
- orientamento e guida alla fruizione dei servizi.

Ogni prestazione secondo quanto disposto dall' articolo 11, comma 1, lettera h) della l.r. 41/2003, è erogata nel rispetto dei normali ritmi di vita delle ospiti e coinvolgendo le risorse pubbliche e private al fine del raggiungimento dell'obiettivo ultimo, ovvero la reale acquisizione di autonomia da parte della persona accolta.

Quando necessario, le strutture inoltre provvedono a:

- accompagnare l'utente nella fruizione delle prestazioni sanitarie necessarie;
- curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in caso di impossibilità dell'ospite e organizzare qualora si ravvisi la necessità il trasporto in ospedale dell'ospite, mantenendo costanti rapporti con l'ospite durante il periodo di degenza e curando in modo particolare qualora si verifichi il caso l'assistenza dei figli della donna stessa.

Tutte le prestazioni e gli interventi assistenziali, socio-sanitari e sanitari attuati sono registrati nella cartella personale dell'ospite.

V.A.3.5 Figure professionali¹⁴⁹

E' prevista la presenza di operatori qualificati¹⁵⁰ in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, nonché la presenza di una persona responsabile della struttura e del servizio.

Ogni figura professionale è responsabile dell'attuazione del piano personalizzato (...) ¹⁵¹ di ogni ospite della struttura, secondo le proprie competenze e lavora e si relaziona all'interno della struttura in un'ottica di collaborazione multidisciplinare.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Le figure professionali stabili impegnate nella struttura (...) ¹⁵² sono:

- **il responsabile della struttura:** ha la responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. In particolare, è responsabile della programmazione, dell'organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e comunali.

¹⁴⁹ Paragrafo sostituito frase aggiunta dalla lettera F) della parte V dell'allegato A della DGR 126/2015.

¹⁵⁰ Parole modificate dal punto 1) della lettera c) dell'allegato A alla DGR 574 /2015.

¹⁵¹ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁵² Parole soppresse dal punto 2) della lettera c) dell'allegato A alla DGR 574/2015.

Deve assicurare la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla tipologia delle ospiti e deve assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
- b) laureati di primo livello, in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie con esperienza biennale nel settore documentata;
- c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale dedicato alle donne in difficoltà.;

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente.

- **l'educatore professionale:** è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con compiti di relazione con le donne accolte, di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato. In particolare, nell'ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti, nonché all'integrazione sociale, in stretto rapporto con l'assistente sociale.

La funzione di educatore professionale è ricoperta da educatori professionali formate nell'ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da donne non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari".

- **l'operatore con formazione nell'area materno-infantile:** è la figura professionale in possesso dei titoli previsti per svolgere la funzione di educatore negli asili nido, che, in presenza di minori di età inferiore ai tre anni, garantisce un ruolo educativo di sostegno, di osservazione e di controllo, aiutando la donna nel rapporto quotidiano con i propri figli.

E' previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di utente stranieri, di un mediatore culturale.

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere state condannate con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Le operatrici devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.

V.A.3.6 Documentazione

La documentazione relativa alle ospiti è costantemente aggiornata, comprende, come definito all'articolo 11 comma 1 lettera f) della l.r. 41/2003 oltre al registro delle presenze delle ospiti:

- una cartella personale per ogni singola ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e sanitari, nonché il piano personalizzato (...) ¹⁵³ e le relative valutazioni periodiche,
- una cartella personale per il minore accolto figlio/a della donna ospitata, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e sanitari, nonché il piano personalizzato (...) ¹⁵⁴ e le relative valutazioni periodiche,
- un registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni svolte e dei turni di lavoro,
- un quaderno delle consegne giornaliera.
- una tabella dietetica, autorizzata dalla competente struttura della ASL secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

V.B TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

Fermi restando i requisiti fin qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle strutture definite all'articolo 9 della l.r. 41/2003, si stabilisce inoltre quanto segue.

V.B.1 CASA -FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'

V.B.1.1 Definizione

Secondo quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 lettera a), ed in particolare dall'articolo 9, comma 1 lettera d) della l.r. 41/2003, le case famiglia per donne in difficoltà, anche con figli minori, sono strutture a ciclo residenziale organizzate sul modello familiare, destinate ad accogliere utenti donne in situazione di disagio sociale che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o di preparazione al reinserimento sociale.

Esse offrono alle ospiti un ambiente di vita familiare nel quale trovare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali ed il sostegno necessario per cercare o recuperare la capacità di cogliere le opportunità offerte in ambito sociale, sia dal punto di vista relazionale che per quanto riguarda l'inserimento lavorativo; assolvono, con accoglienza temporanea, l'aspetto del bisogno di residenzialità e sostegno nella situazione di difficoltà e curano l'eventuale prosecuzione degli interventi avviati nelle strutture di pronta accoglienza per il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani personalizzati (...) ¹⁵⁵.

La gestione è improntata alla creazione di un clima familiare, nel rispetto delle esigenze di ogni ospite ed in rapporto al proprio bisogno, e attua modalità operative che favoriscono sia iniziative di tipo autonomo, che attività comuni.

Le case-famiglia per donne in difficoltà promuovono forme di inclusione sociale e di fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio, nell'ambito del piano personalizzato predisposto per ogni ospite.

¹⁵³ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁵⁴ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.

¹⁵⁵ Parole soppresse dalla lettera A) del paragrafo IV dell'allegato alla DGR 126/2015.